

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 65 del 15/10/87

1. La III Commissione ha esaminato nella/x seduta/x del 15/10/87

i seguenti atti assestanti dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 11/2/87, prot.: 1107: d.d.l. "Modifica della L.R. 28 agosto 1986,

n. 17 concernente norme regionali di attuazione della legge 15.1.86, n. 4

(Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL.)".

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere favorevole a maggioranza sugli atti di cui al punto 1., del testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La III commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole Fazio, Tedesco, Armenise, Fortunato, Bianco, Di Gioia, Godelli, Occhiofino, Strazzeri.

Contrari: Liuzzi.

di astensione:

La III Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

FAZIO

2

Disegno di legge regionale di "Modifica  
della legge regionale 28 agosto 1986 n.17  
concernente norme regionali di attuazione  
della legge 15.1.86, n. 4 ( Disposizioni  
transitorie nell'attesa della riforma isti-  
tuzionale delle unità sanitarie locali)."

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la legge regionale 28 agosto 1986, n. 17 (BUR 9.9.1986, n. 132 suppl.), che detta le norme regionali di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 in materia di organi delle unità sanitarie locali, nella primissima fase di applicazione ha esplicitato problemi interpretativi che richiedono l'intervento chiarificatore del legislatore regionale.

Gli aspetti che interessano sono quelli definiti con le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'art. 3. Inoltre occorre riconsiderare il disposto dell'art. 8.

Dubbi sono stati evidenziati in ordine ai modi di conciliare l'esigenza di assicurare nell'ambito dell'assemblea dell'associazione intercomunale una presenza proporzionale dei gruppi consiliari di ciascun comune e "comunque" la presenza della "minoranza", ancorché prescritta per i consigli comunali che esprimono una rappresentanza maggiore a due consiglieri (art. 3, comma 5).

Altro aspetto che necessita di essere definito è il disposto del sesto comma dello stesso art. 3, nella parte che affida al "Comitato regionale di controllo" il compito di provvedere all'azione sostitutiva nei casi di inerzia da parte dei consigli comunali nella elezione dei propri rappresentanti in seno all'assemblea delle associazioni intercomunali.

Infine il rinvio fatto dall'art. 6 della legge regionale all'art. 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (che configurerebbe analogamente la USL all'azienda speciale di enti territoriali, per sua natura

posta alla "dipendenze" del Sindaco o del Presidente dell'ente territoriale) comporta una valutazione delle indennità da corrispondere ai componenti degli organi delle UU.SS.LL. di difficile definizione: sia nei casi di associazione intercomunale per l'individuazione del "Sindaco" al quale fare riferimento; sia nei casi di U.S.L., c.d. sub comunali, per il contrasto con il riferimento alla tabella A) della citata legge 816/1985.

Al fine di eliminare ogni ragione di discrasia interpretativa, si propone il d.d.l. regionale di modifica del quinto e del sesto comma dell'art. 3 e dell'art. 6 della legge regionale n. 17/1986.

Il quinto comma viene modificato nel senso di distinguere i comuni nei quali si vota con il "sistema proporzionale", per i quali la rappresentanza deve essere determinata in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari come determinata dai risultati delle elezioni amministrative, da quelli nei quali si vota con il "sistema maggioritario", stabilendo - per i comuni che hanno una rappresentanza superiore a due - l'obbligo di garantire la presenza della "minoranza".

Il sesto comma viene modificato nel senso che l'azione sostitutiva, la quale deve operare per tutti i termini stabiliti, compete alle sezioni provinciali di controllo, secondo i rispettivi ambiti di competenza, come fissati dall'art. 3 della L.R. 4 maggio 1985, n. 25.

La modifica all'art. 6 si ricollega all'ordinamento regionale disposto dalle LL.RR. 51/80 e 23/82, in virtù del quale, determinata la misura della indennità per il Presidente del Comitato di Gestione con riferimento a quella fissata per il Sindaco di Comune con popolazione pari a quella compresa nell'ambito territoriale della U.S.L., si

**Consiglio Regionale della Puglia**

3ª Commissione Consiliare Permanente

IL PRESIDENTE

5

fa discendere da quella la misura della indennità di carica o di funzione per gli altri componenti degli organi, compresa l'indennità di partecipazione effettiva alle assemblee delle associazioni intercomunali.

La decorrenza delle nuove misure è stabilita dal 1° novembre 1987.

La III Commissione, nella seduta del 22/10/1987, dopo ampia discussione, ha espresso parere favorevole a maggioranza, al provvedimento che si sottopone all'approvazione del Consiglio.

(Lorenzo FAZIO)

*Lorenzo Fazio*

Art.1

1. Il quinto comma dell' art.3 della l.r. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

"I consigli comunali eleggono, con voto limitato ad uno, i propri rappresentanti nell' assemblea della relativa associazione tra i consiglieri comunali, assicurando una presenza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, come determinata dai risultati delle elezioni comunali. Nei comuni nei quali la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e che eleggono più di due rappresentanti deve essere assicurata la presenza della minoranza. A parità di voti è eletto il più anziano di età."

2. Il sesto comma dell' art.3 della l.r. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

"L' elezione deve aver luogo nella prima seduta del consiglio comunale rinnovato. Per la prima applicazione della presente legge, i consigli comunali debbono deliberare entro quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore. I consigli comunali sono convocati e deliberano tutte le volte che si rende necessario procedere agli adempimenti di cui al presente articolo entro i trenta giorni. Scaduti tali termini le sezioni decentrate di controllo, secondo gli ambiti di competenza, senza diffida, nominano commissari ad acta con il compito di convocare il consiglio comunale per la elezione dei propri rappresentanti nell' assemblea della associazione intercomunale. In caso di convocazione senza esito, lo stesso commissario, procederà, nei cinque giorni successivi, alla designazione dei rappresentanti del comune, individuandoli con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari e secondo l' ordine dei voti individuali riportati da ciascuno nelle elezioni comunali."

Art.1

1) il quinto comma dell'art.3 della L.r.23 agosto 1986 è sostituito dal seguente:

"i consigli comunali eleggono, con voto limitato ad un rappresentante nell'assemblea della relativa associazione tra i consiglieri comunali, assicurando una presenza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari. Nei Comuni nei quali la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e che eleggono più di due rappresentanti deve essere assicurata la presenza della minoranza. A parità di voti è eletto il più anziano di età."

idem "

2) Il sesto comma dell'art.3 della L.r. 28 agosto 1986 è sostituito dal seguente:

"L'elezione deve aver luogo nella prima seduta del consiglio comunale rinnovato. I consigli Comunali sono convocati e deliberano tutte le volte che si rende necessario procedere agli adempimenti di cui al presente articolo entro i trenta giorni. Scaduti tali termini le sezioni decentrate di controllo, secondo gli ambiti di competenza, senza diffida, nominano commissari ad acta con il compito di convocare il consiglio comunale per la elezione dei propri rappresentanti nell' assemblea della associazione intercomunale. In caso di convocazione senza esito, lo stesso commissario, procederà, nei cinque giorni successivi, alla designazione dei rappresentanti del comune, individuandoli con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari e secondo l' ordine dei voti individuali riportati da ciascuno nelle elezioni comunali."

idem

idem

idem

idem "

Art. 2

Il quinto comma dell' art.4 della l.r. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:  
" Per le cause di incompatibilità vale quanto previsto dall' art.12 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n.17.".

ART. 2

SOPRESSO

L'art.8 della l.r. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

1. Al presidente del comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura stabilita dall' allegata A) alla legge 27 dicembre 1985, n.816 per il sindaco di comune avente una popolazione pari a quella residente nell' ambito territoriale della unità sanitaria locale.
2. Al componenti del comitato di gestione di unità sanitarie locali con popolazione fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 45% di quella prevista per il presidente del comitato di gestione. Al componenti del comitato di gestione di unità sanitarie locali con popolazione tra i 50 mila e i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 60% di quella prevista per il presidente del comitato di gestione. Al componenti del comitato di gestione di unità sanitarie locali con popolazione oltre i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 65% di quella prevista per il presidente del comitato di gestione.
3. Al presidente dell' assemblea della associazione intercomunale compete una indennità mensile di funzione pari al 35% di quella stabilita per il presidente del comitato di gestione.
4. Al presidente del collegio dei revisori è corrisposta una indennità mensile di funzione pari a quella stabilita per i componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale; ai componenti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 75% di quella stabilita per il presidente del collegio.
5. Le indennità sono raddoppiate per i soli presidenti dei comitati di gestione che non siano lavoratori dipendenti e che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell' art.2 della legge 27 dicembre 1985, n.816.
6. Ai componenti dell' assemblea delle associazioni intercomunali è corrisposta una indennità di presenza per l' effettiva partecipazione ad ogni seduta dell' assemblea e per non più di una seduta al giorno, nella misura stabilita per i consiglieri di comune avente una popolazione pari a quella residente nell' ambito territoriale della unità sanitaria locale.
7. Nessuna indennità di presenza compete ai revisori, ai coordinatori sanitari ed amministrativi, ai responsabili dei servizi, al segretario del comitato di gestione della unità sanitaria locale per la partecipazione a sedute degli organi collegiali della unità sanitaria locale.
8. Le indennità di carica e di funzione previste dagli organi precedenti sono corrisposte al lordo delle ritenute erariali e sono a carico del bilancio della unità sanitaria locale e sono liquidate mensilmente con deliberazione del comitato di gestione. La indennità di funzione ai funzionari amministrativi regionali designati dalla Giunta regionale, nei collegi dei revisori, è corrisposta agli interessati, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell' art. 16 e dall' art.29 della legge regionale 13 marzo 1980, n.16.
9. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme della legge 27 dicembre 1985, n.816.

L'art.6 della l.r; 28 agosto 1986,n.17 è sostituito dal :

1. idem
2. idem
3. idem
4. idem
5. SOPRESSO
5. Ai componenti delle assemblee delle associazioni ecc...  
idem
6. Nessuna indennità di presenza ecc... idem  
idem
- 7.
8. Per quanto non .... idem



**Art.3**

La decorrenza della presente legge è fissata al 1.12.87

**Consiglio Regionale della Puglia**  
**3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente**

**"D.D.L. Modifica L.r. 28.8.86 N.17**

**Concernente norme regionali di attuazione della  
legge 15.I.86 N.4 (Disposizioni transitorie nella  
attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL.)"**

**Relatore Di Gioia Lillino**

Consiglio Regionale della Puglia  
3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri


La 3<sup>o</sup> commissione nella seduta dell'8.2.89, ha esaminato il provvedimento che il Consiglio Regionale, nella seduta del 15 marzo 1988, aveva deciso di rimettere per un ulteriore approfondimento.

Sulla scorta degli emendamenti presentati in aula, il 15.3.88 da vari Consiglieri la Commissione ha ritenuto di emendare il primo comma dell'art.1 (che sostituisce il 5<sup>o</sup> comma dell'art.3 della L.r. 28 agosto 1986, n.17) nel seguente modo:

" i Consiglieri Comunali eleggono, con voto limitato ad uno, i propri rappresentanti, nell'assemblea della relativa associazione tra i consiglieri Comunali, assicurando una presenza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari"

Ha lasciato, quindi, invariati gli altri commi dello stesso articolo 1, già precedentemente emendati, nella prima stesura dalla Commissione. Per quanto attiene all'art.3, che stabiliva la decorrenza delle nuove misure monetarie, la decisione unanime è stata di sostituirlo con l'emendamento aggiuntivo all'articolato, presentato in Aula. tale articolo riguarda le indennità ai Presidenti dei Comitati di Gestione non lavoratori dipendenti o collocati in aspettativa non retribuita (Art.2 legge 27 dicembre 1985, n.316)

Inoltre ha elaborato un nuovo art. il N.4 che fissa la decorrenza delle nuove indennità che andranno in vigore alla data di approvazione della presente legge. Pertanto il testo emendato viene sottoposto all'approvazione di questa Assemblea.

Di Gioia Lillino  


III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 1 DEL 1989

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 8.2.89  
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale  
~~rispettivamente~~ rispettivamente il 22.4.88 prot. 2562 emendamenti relativi al D.D.L.  
modifica della l.R. 28 agosto 1986 n.17 Concernente norme regionali  
di attuazione della legge 15.I.86 N.4 (Atto Cons. 156/A
  
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere  
FAVOREVOLE A MAGGIORANZA  
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-  
stituisce parte integrante della presente decisione \_\_\_\_\_
  
- 3; La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-  
missari:  
FAVOREVOLE: Di Gioia, Bianco, Fazio, Festinante, Tedesco, Armenise  
CONTRARI: LIUZZI  
ASTENUTI: Godelli, Occhiofino, Strazzeri
  
5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:  
\_\_\_\_\_

